

Torino, 7 febbraio 2017

Accordo per:

- SATAP SpA Tronco A4
- SATAP SpA Tronco A21
- Autostrada Torino Savona SpA
- Autostrada Asti Cuneo SpA

La FILT – CGIL rappresentata dai Sigg. Gianni Trovato e Hyari Toneatto ;

La FIT – CISL rappresentata dal Signor Claudio Furfaro;

La UILTRASPORTI rappresentata dai Sigg. Orazio Colapietra e Sergio Manzella;

Lo SLA – CISAL rappresentato dai Sigg. Franco Socco e Massimo Basadonne;

La UGL rappresentata dal Signor Stelio Cambone.

La RSU di SATAP Tronco A4

rappresentata dai Sigg: Vincenzo De Marco, Vanni Pardi, Giuseppe Di Vita, Filippo Profetto, Ugo Faccioli, Pietro Ponzo e Nicola Rosso;

La RSU di SATAP Tronco A21

rappresentata dai Sigg: Valter Remondino, Stefano Pezzani, Lorenzo Cetica, Marco Castellano, Renzo Giacchero e Mauro Zamboni;

Le RSA di Autostrada Torino Savona S.p.A.

La FILT – CGIL rappresentata dai Sigg. Antonio Urrazza, Fabrizio Rossi, Giuliano Ferrari;

La FIT-CISL rappresentata dai Sigg. Sandro Gentili, Diego Mazzotta;

La UILTRASPORTI rappresentata dai Sigg. Bruno Vadda, Stefania Prette, Mauro Ravotto;

Lo SLA-CISAL rappresentato dal Signor Marco Oliva;

La Rappresentanza Sindacale di Autostrada Asti Cuneo S.p.A.

Rappresentata dai Sigg. Claudia Cavallero (CGIL); PIZZI ELISABETTA (CILT)

La Rappresentanza aziendale

Rappresentata dai Sigg. Roberto Degiovanni, Michele Barani, Roberto Santucci, Antonio Balangero, Salvatore Bernardo, Chiara Bocini, Alessandra Saccone.

ACCORDO SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE PART-TIME

Premesso

che il complessivo trattamento economico del personale dipendente a tempo parziale è stato costantemente determinato dalle Società firmatarie in attuazione di quanto stabilito nel

C.C.N.L. per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori;

che ai fini del trattamento economico da assicurare al lavoratore a tempo parziale l'art. 7 punto 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha previsto che "il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento";

che in data 29 Luglio 2016 è stato rinnovato il C.C.N.L. per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori;

che l'art. 24 comma 4 del rinnovato C.C.N.L. ha stabilito che "il trattamento economico di cui all'art. 22 comma 1, relativo all'orario definito nel contratto individuale, è riproporzionato in ragione della ridotta prestazione lavorativa", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015;

che con decorrenza dal mese di agosto 2016 la società ha provveduto ad adeguare in favore del personale con contratto a tempo parziale che ne avesse diritto le indennità per turno notturno e notturno festivo - rispettivamente 40% e 80% - così come previsto in sede di rinnovo del C.C.N.L. di settore in data 29 luglio 2016;

considerato che

- le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono dar seguito a quanto previsto dal summenzionato art. 24 comma 4 del C.C.N.L., anche alla luce di quanto previsto della recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'applicazione del principio di non discriminazione comporta che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile";
- in osservanza delle norme su richiamate, l'equiparazione delle retribuzioni del personale turnista richiede di considerare le ore medie annue di un tempo pieno comparabile, inteso come il lavoratore inquadrato nello stesso livello e avuto riguardo anche alla mansione svolta, sulla base di una media quadriennale che tenga anche conto dell'anno bisestile e di una turnazione svolta con cadenza di quattro giorni di lavoro e due di riposo;
- le predette ore medie annue di un tempo pieno comparabile risultano pari a 1948 ore, come risulta dal seguente calcolo:

Giorni del quadriennio (365*3+366 anno bisestile) = 1461/6 (4 giorni di lavoro e 2 di riposo) = 243,50
x 4 (giorni lavorabili del turno) = 974 (giorni lavorabili del quadriennio) x 8 (ore) = 7792 (ore quadriennio)/4 (4 anni) = 1948

- il calcolo relativo al personale non turnista è effettuato secondo lo stesso principio del personale turnista, vale a dire mediante la comparazione con un dipendente a tempo

D. M. A.
D. S. S. 2/5

Carabinieri
Rennet

pieno non turnista operante con una prestazione articolata su cinque giornate di lavoro e due di riposo, a parità di inquadramento nel livello e di mansioni;

dopo ampia discussione, verificata la normativa di Legge e di Contratto tra le parti

si conviene quanto segue

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente accordo;

Le parti convengono, in osservanza dei principi di proporzionalità retributiva e di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo pieno e lavoratori con contratto a tempo parziale, inquadrati nel medesimo livello con uguali mansioni, di riproporzionare in ragione della ridotta prestazione lavorativa la retribuzione globale dovuta al lavoratore a tempo parziale secondo quanto previsto nel contratto di lavoro;

Pertanto il trattamento economico del personale con contratto a tempo parziale verrà determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:

- 1) Gli elementi della retribuzione di cui all'art. 22 punto 1 del vigente C.C.N.L. di settore, nonché i compensi per le prestazioni aggiuntive e/o supplementari, verranno riconosciuti al personale a tempo parziale, rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile turnista o non turnista di pari livello e mansioni, in proporzione alle ore minime garantite definite nel contratto individuale;
- 2) La misura percentuale viene concordemente determinata prendendo a riferimento il personale a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale il lavoratore a tempo pieno avente lo stesso inquadramento contrattuale, stessa anzianità di servizio e uguali mansioni;

pertanto, si conviene di applicare la seguente proporzione matematica:

- per il personale turnista

$$1948 : 100 = \text{Ore PT} : X$$

(dove "1948" = ore teoriche annue di un dipendente turnista, "Ore PT" = ore minime annue garantite nel contratto individuale, "X" = percentuale da individuare);

a titolo esemplificativo:

Personale a tempo parziale 80 ore mese:	1948 : 100 = 960 : X	pertanto X = 49,28%;
Personale a tempo parziale 96 ore mese:	1948 : 100 = 1152 : X	pertanto X = 59,14%;
Personale a tempo parziale 880 annue:	1948 : 100 = 880 : X	pertanto X = 45,17%.
Personale a tempo parziale 104 ore mese:	1948:100 = 1248 : X	pertanto X = 64,07%.

- per il personale non turnista

la misura percentuale viene determinata prendendo a riferimento il personale impiegato a tempo pieno comparabile il cui orario di lavoro è di 40 ore settimanali

$$40 : 100 = \text{Ore PT} : X$$

(dove 40 = ore settimanali per un tempo pieno, "Ore PT" = ore settimanali garantite nel contratto individuale ed "X" la percentuale da individuare).

a titolo esemplificativo:

Personale a tempo parziale 20 ore settimanali: $40 : 100 = 20 : X$ pertanto $X = 50,00 \%$;

Le parti, in virtù di quanto concordato, convengono inoltre sull'opportunità, tenuto conto dell'applicazione della nuova metodologia di calcolo, di individuare percorsi atti ad evitare l'instaurarsi di contenzioso inerente l'effettiva proporzionalità della retribuzione globale riconosciuta al dipendente con contratto a tempo parziale raffrontata alla retribuzione riconosciuta al dipendente con contratto a tempo pieno comparabile secondo la definizione di cui sopra;

Le parti in virtù di quanto concordato convengono inoltre sull'opportunità, tenuto conto dell'applicazione della nuova metodologia di calcolo, di individuare percorsi atti ad evitare l'instaurarsi di eventuale contenzioso inerente l'effettiva proporzionalità della retribuzione globale riconosciuta al dipendente con contratto a tempo parziale raffrontata alla retribuzione riconosciuta al dipendente con contratto a tempo pieno;

Ai fini di quanto sopra le parti convengono sulla possibilità di aumento delle ore minime garantite definite nel contratto individuale oggi in essere con il personale a tempo parziale secondo le seguenti misure:

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni: 8 ore mensili per il personale part time verticale/misto di cui all'art. 3 punto 3 lett. a) del vigente CCNL e 96 ore annuali per il personale part time verticale/misto di cui all'art. 3 punto 3 lett. b) del vigente CCNL e per il personale con contratto part time medio mese regolamentato dagli accordi aziendali;

b) per anzianità di servizio oltre i 3 anni: 16 ore mensili per il personale part time verticale/misto di cui all'art. 3 punto 3 lett. a) del vigente CCNL e 192 ore annuali per il personale part time verticale/misto di cui all'art. 3 punto 3 lett. b) del vigente CCNL e per il personale con contratto part time medio mese regolamentato dagli accordi aziendali;

si specifica che nel caso sub b):

- per il personale con anzianità aziendale oltre i 3 e sino ai 10 anni, in aggiunta all'aumento delle ore verrà riconosciuto un importo forfettario lordo pari al 20% di quanto riconosciuto

al personale che ha optato per la sola opzione economica così come definita ai punti che seguono;

- per il personale con anzianità aziendale superiore a 10 anni, in aggiunta all'aumento delle ore verrà riconosciuto un importo forfettario lordo pari al 40% di quanto riconosciuto al personale che ha optato per la sola opzione economica così come definita ai punti che seguono;

Le parti concordano che per il personale a tempo parziale che non sia interessato ad un aumento delle ore di lavoro minime come definite nel contratto individuale di lavoro, sia prevista, in alternativa a quanto fin qui concordato, la possibilità di accettare un importo forfettario secondo la seguente modalità:

- una cifra transattiva ad evitare l'alea del giudizio pari a € 1.400,00= lordi per anno, o frazione di anno, riproporzionata in ragione della percentuale di cui al contratto individuale di lavoro, nella misura massima di 5 anni antecedenti la sottoscrizione del CCNL 2016-2018;

I dipendenti interessati comunicheranno alla Direzione del Personale delle rispettive società relativamente all'opzione scelta entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo;

Le parti convengono che l'applicazione del presente accordo, sia per la parte relativa all'aumento delle ore minime garantite sia per quanto riguarda l'opzione solo economica, è subordinata alla sottoscrizione di verbale di transazione generale novativa del rapporto di lavoro presso la competente ITL, ovvero in sede sindacale;

Le aziende provvederanno ai conseguenti adempimenti richiedendo le convocazioni presso la competente ITL, ovvero in sede sindacale, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo;

In tale occasione si procederà alla eventuale trasformazione / aggiornamento dei contratti a tempo parziale le cui lettere saranno considerate parte integrante della transazione generale novativa;

Le parti convengono infine di incontrarsi a livello aziendale per i conseguenti adempimenti;

Il presente accordo sarà depositato presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro a cura delle società.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Handwritten signature and blue vertical line on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]